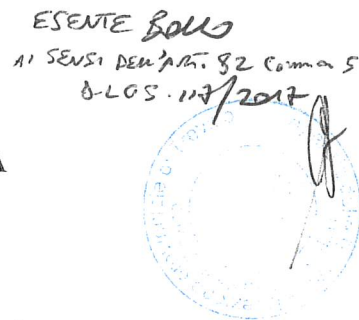


12 GIUG 2019

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE AIUTODONNA.ODERZO

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci



Il **giorno** 26 GIUGNO 2019, alle ore 21,00, presso la sede in Garibaldi, 27 si è riunita l'**assemblea** straordinaria dei soci dell'associazione **AIUTODONNA.ODERZO** per **discutere** e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I **presenti** nominano quale Presidente dell'assemblea Alice Barro e quale Verbalizzante Mariassunta Crestani.

Il **Presidente** rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente **costituita**, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il **Presidente** dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si **rendono** necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo **ampia** discussione l'assemblea all'unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche **statutarie** illustrate dal Presidente.

Il **nuovo** testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene **allegato** al presente verbale.

L'**assemblea** dà mandato al Presidente di:

- **apportare** le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- **provvedere** alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'**esenzione** dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'**altro** essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22,30 previa lettura ed **approvazione** del presente verbale.

Il Presidente

Alice Barro

Il Verbalizzante

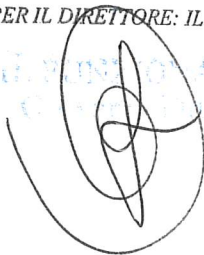
Mariassunta Crestani

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

12 LUG 2019
Reg.to il al N° 3668 Priv.S.3^A

Esatti € ESENTI ~~EX~~ ART. 82 comma 3 D. LGS. 112/2017

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018

ART. 1
(Denominazione e sede)
E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<AIUTODONNA-ODERZO ODV>> Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Organizzazione ha sede legale in via Garibaldi, 27 nel comune di Oderzo (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L'Organizzazione di volontariato AIUTODONNA-ODERZO è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare: • Offrire accoglienza, ascolto, informazioni alle donne nei momenti di difficoltà; • Sostenere e valorizzare le persone di genere femminile nei loro ruoli sociali e privati; • Promuovere nel territorio iniziative culturali, progetti e incontri in particolare nelle scuole; • Lavorare in rete per coordinare e ottimizzare le attività dei servizi presenti nel territorio. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: • A - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n°328 e successive modifiche ed interventi, servizi di prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n°104 e alla legge 22 giugno 2016 n°112 e successive modifiche; • G - Formazione universitaria e post universitaria; • H - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; • I - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al presente articolo; • L - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo;

- U - Beneficienza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n°166 e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- V - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- W - Promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività di ascolto nei confronti di donne in difficoltà;
- Attività educative presso le scuole di ogni ordine e grado per promuovere la cultura del rispetto delle differenze per prevenire la violenza e il bullismo;
- Organizzazione di eventi pubblici e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per far conoscere le attività e i problemi di cui si occupa l'associazione;
- Ospitalità di tirocinanti in area psicologica e pedagogica.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione. Si perde altresì per mancato pagamento della quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 C.C.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto dal inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione. Detta comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail whatsapp al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 15**(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da 3 o 5 componenti, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'Organo di amministrazione è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del C.C.; in caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter C.C.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 16**(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione .

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 17**(Altre cariche)**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali, coadiuva il Presidente e l'Organo di amministrazione nella tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio consuntivo. Cura i rapporti con gli Istituti di credito.

La carica di segretario e tesoriere può essere ricoperta dalla stessa persona.

Vicepresidente, segretario e tesoriere sono eletti dall'assemblea insieme agli altri componenti l'Organo di amministrazione.

ART. 18
(Organo di controllo)
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17. L'Organo di controllo: • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20
(Libri sociali)
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati, tenuto a cura dell' Organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione'; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell' Organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.
ART. 21
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da: • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 22
(I beni)
I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 25
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 26
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
ART. 27
(Personale retribuito)
L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.
ART. 30
(Assicurazione dell'organizzazione)
L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 31
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 33
(Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.